



Comune di San Nazzaro Sesia
Provincia di Novara

ORIGINALE/COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 74 DEL 20.12.2016

AFFIDAMENTO INCARICO INTUITU PERSONAE PER SERVIZIO DI
OGGETTO: **BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

L'anno DUEMILASEDICI, addì VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 19,00, nella Sede Comunale;

Previa convocazione avvenuta nei modi e termini previsti dall'art. 27, comma 2 dello Statuto Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

RISULTANO:

ZANZOLA STEFANO - SINDACO			P
FIZZOTTI LUCA - VICESINDACO			P
DI STAOLA ALESSIA - ASSESSORE			P
<u>PRESENTI</u>	3	<u>ASSENTI</u>	0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Lucia Piazza.

Il SINDACO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente deliberazione segnata all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Assunto che questo Comune è sprovvisto in pianta organica di personale specifico addetto al servizio assicurativo comunale,

Considerato che le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitoli per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle polizze, in riferimento alla varietà delle offerte del mercato assicurativo, hanno reso opportuno da parte dei Comuni giovare della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n. 792/1984 e ora prevista dall'art. 109 c.2 lett. b) del DLgs 7.09.2005 n. 209

Vista la disciplina relativa alle procedure comparative per il conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione approvata nell'ambito del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi con delibera GC n. 7 del 12.03.2014,

Visto il programma degli incarichi approvato con delib. CC n. 12 del 29.04.2016,

Ricordato che con det. n. 3 del 05.02.2014 il Responsabile del servizio finanziario aveva affidato alla ditta RP BROKER srl di Novara l'incarico per il servizio di brokeraggio assicurativo fino al 31.12.2016,

Ritenuto di continuare affidare a terzi il mandato di brokeraggio assicurativo a norma della Legge 792/1984

Visto il rapporto instaurato di collaborazione, consulenza e servizio svolto in maniera proficua e soddisfacente per entrambe le parti

Tenuto conto che l'incarico di brokeraggio non comporta oneri a carico dell'ente, atteso che l'attività in questione viene remunerata direttamente dalle compagnie assicurative,

Rilevato che l'incarico in questione, pur rivestendo alcuni dei caratteri tipici dell'appalto di servizi disciplinato dal D.Lgs. n. 163/2006, si configura principalmente in incarico professionale di fattispecie particolare "intuitu personae" basato sulla fiducia che l'Ente ripone in un determinato professionista, al quale la struttura imprenditoriale fornisce un mero supporto logistico per l'esercizio di una attività connotata da un contenuto tecnico in quanto l'attività del Broker:

- si esplica quindi quale manifestazione di una prestazione d'opera professionale, ed il relativo contratto può essere ricondotto al contratto d'opera intellettuale (disciplinato dagli articoli 2299 e seguenti del Codice Civile), essendo l'attività di consulenza nell'ambito della complessiva prestazione del Broker avere un ruolo centrale a fronte di un minor impegno nella fase di assistenza nella gestione del rapporto assicurativo, per cui il ricorso alle prestazioni del Broker può legittimamente avvenire attraverso un affidamento diretto, in base all'istituto dell'"intuitu personae", poiché solo l'affidamento diretto rispetta il collegamento tra la personalità dell'opera, l'infungibilità della prestazione e la fiducia riposta in un determinato professionista, scelto per le sue qualità professionali, non suscettibili di essere spersonalizzate o quantificate ed immesse in una procedura di gara,
- la tesi "dell'intuitu personae" non viene meno neppure se l'attività è esercitata in forma di impresa, in quanto l'elemento fiduciario è implicito nel principio della personalità dell'incarico svolto dalla persona fisica iscritta ad apposito registro, mentre il supporto della struttura societaria offre solo ulteriori garanzie di gestione di un progetto assicurativo di grandi dimensioni;

Visto l'art. 36 comma 2e lettera a) D.Lgs. 50/2016, che consente l'affidamento diretto per acquisizioni al di sotto dei 40.000 Euro;

Vista *la sentenza n. 17912008 A della Corte dei Conti Sezione I Giurisdizionale centrale*, che conferma la legittimità dell'affidamento dell'incarico al Broker intuito personae, in quanto la remunerazione dello stesso non è ritenuto un costo aggiuntivo;

Vista *la sentenza n. 397 del 26 luglio 2006 del Tar di Pescara*, nella quale si ritiene che il Broker, eliminando la necessità dell'azione dell'agente assicurativo, subentri automaticamente nella provvigione di questi e, quindi, venga remunerato dalla stessa assicurazione vincitrice della successiva gara, senza alcun ulteriore caricamento sui premi

Vista *la sentenza n. 153612004 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Lombardia* che esclude la sussistenza del danno erariale sia nell'ipotesi dell'affidamento diretto dell'incarico di brokeraggio assicurativo ad un professionista privato, sia nel successivo rinnovo sempre a trattativa privata del medesimo affidamento;

Visto il vigente codice degli appalti DLgs n. 50/2016

TENUTO conto che il valore dell'incarico da affidare deve essere commisurato con il totale delle provvigioni relative alle polizze stipulate per la durata dell'appalto, a carico della Compagnia assicurativa e che il valore complessivo delle polizze attuali è pari ad € 10.912,00,

CONSIDERATO quindi che per il periodo dell'incarico il valore delle suddette provvigioni calcolate con il criterio eli sopra riportato, risulta essere inferiore all'importo della soglia di € 40.000, per cui è consentito l'affidamento diretto;

Vista l'offerta pervenuta il 15.12.2016 dalla Ditta RP BROKER S.R.L. di Novara

TENUTO conto che la Società RP BROKER S.R.L. ha proposto il proprio servizio, rendendosi anche disponibile ad effettuare una verifica preliminare del programma assicurativo, senza costi a carico del Comune;

Acquisito il parere favorevole espresso, dal competente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e *ss.mm.ii.*;

Il Responsabile del Servizio finanziario
Dott. Laura Sassetti
f.to in originale

Acquisito il parere favorevole espresso, dal competente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e *ss.mm.ii.*;

Il Responsabile del Servizio finanziario
Dott. Sassetti Laura
f.to in originale

Con voti favorevoli unanimi resi ai sensi di legge

DELIBERA

- 1) Di individuare quale Broker assicurativo per il Comune di San Nazzaro Sesia per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2018, la Società RP BROKER S.R.L di Varese – codice fiscale e partita IVA 02541410300;
- 2) di approvare il "Disciplinare di incarico del Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo" allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) che l'attività di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporterà alcun onere diretto a carico del Comune, in quanto la remunerazione sarà a carico delle Compagnie con le quali verranno stipulate le coperture assicurative e detto onere non potrà mai costituire un onere aggiuntivo per il Comune, ai sensi dell'art. 1758 c.c.
- 4) Di autorizzare il Responsabile del Servizio interessato ad adottare provvedimento di affidamento del servizio,

Con separata votazione unanime favorevole delibera di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

San Nazzaro Sesia, li 20.12.2016

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Presidente
ZANZOLA Dott. Stefano
f. to in originale

Il Segretario Comunale
Dott. Lucia Piazza
f. to in originale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N.

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco prot. n., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li 13.01.2017

IL MESSO COMUNALE
Sara PERRI- F. TO IN ORIGINALE

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
al ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE